

## CITTA' DI IMPERIA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 5/9/2016)

### REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARTE DI STRADA

#### ART. 1

Il Comune di Imperia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

#### ART. 2

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività spettacolare, in spazi aperti al pubblico, di tipo artistico, musicale, culturale, teatrale o ludico, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, in forma spontanea, ovvero i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, i musicisti, i ritrattisti, i writer, i body artist o similari.

Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968.

E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi.

Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Regolamento in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### ART. 3

Lo spazio necessario all'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. L'attività, pertanto, dovrà essere svolta senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili strutture, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento. In considerazione di ciò l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato dovrà essere costituita da materiale leggero, facilmente traslabile, attinente all'esibizione. Il numero degli addetti scritturati deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150 (art. 4 L. 337/1968, come integratoto dal D.M. per i Beni e le Attività Culturali 28/02/2005 che ha introdotto la "Sezione VI Spettacoli di Strada").

#### ART. 4

Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, si individuano i seguenti spazi, ritenuti idonei per le manifestazioni degli Artisti di Strada:

- Calata Cuneo;
- Largo Terrizzano;
- Parco Urbano;
- dal livello di altitudine di Piazza Duomo sino all'apice di Borgo Parasio;
- Passeggiata Aicardi;
- Spianata Varese;

- Strada Lamboglia – Giardini Pubblici;
- Via San Giovanni;
- Largo Ghiglia;
- Via Ospedale;
- Portici di via Bonfante e di via della Repubblica;
- Piazza De Amicis;
- Piazza Doria;
- Via Cascione;
- Via XX Settembre;
- Piazza Roma;
- Borgo Foce;
- Borgo Prino;
- Borgo Marina.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà individuare ulteriori spazi, anche temporanei, ove svolgere le attività di cui al precedente art. 2.

Il Sindaco, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art. 50, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce gli orari di svolgimento delle attività di cui all'art. 2 nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- le esibizioni possono avvenire nel corso di tutto l'anno solare con inizio non anteriore alle ore dieci e non proseguire oltre le ore ventiquattro. In caso di esigenze particolari il Sindaco può determinare altre fasce orarie al di fuori delle precedenti.

#### ART. 5

I soggetti interessati, prima dell'esercizio delle loro attività, dovranno darne comunicazione scritta al Comune tramite mail, fax o altro mezzo equipollente, specificando l'ora, la data ed il luogo dell'esibizione, le generalità del richiedente, la tipologia di attività esercitata. Il soggetto interessato dovrà allegare, altresì, copia di un documento di identità in corso di validità.

Su richiesta degli organi di vigilanza l'artista dovrà esibire copia della comunicazione con gli estremi di presentazione al Comune e copia dei documenti comprovanti l'eventuale disponibilità del suolo pubblico.

La mancata presentazione della documentazione indicata al precedente capoverso comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte degli organi di vigilanza.

#### ART. 6

Gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e all'accesso delle abitazioni e delle attività commerciali, dovranno assicurare il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di Legge delle emissioni sonore, la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti, non dovranno ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale e non dovranno esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (cd. mangiafuoco).

Sono in ogni caso vietate le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

#### ART. 7

L'artista di strada che, per la peculiarità della propria esibizione, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la propria prestazione, dovendosi considerare

un'eventuale offerta, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Pertanto il passaggio a cappello dell'artista, in mezzo al pubblico, alla fine della performance non è in contrasto con il comma precedente.

#### ART. 8

L'artista di strada potrà sostare per tre ore continuative per ciascuna esibizione, successivamente potrà effettuare un ulteriore spettacolo in altro luogo distante almeno metri 200 tra quelli in ogni caso individuati dal presente regolamento ovvero con deliberazione della Giunta Comunale.

L'artista la cui esibizione, data la sua peculiarità ed il luogo ove si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore consecutive.

L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- a) nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2;
- b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

#### ART. 9

L'esercizio di tecniche di disegno del suolo (cd. Madonnari) deve essere esercitato con materiali che non danneggino i selciati. E' in ogni caso vietato dipingere direttamente sui sagrati delle chiese, nei luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 10

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dolosi o colposi dell'artista di strada.

Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità per sé e per eventuali collaboratori e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria e in ogni caso non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

#### ART. 11

Ferma restando l'applicazione della Legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le sanzioni saranno applicate con le modalità e i criteri previsti dalla Legge 689/1981.

#### ART. 12

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione per giorni quindici all'Albo Pretorio on line del Comune di Imperia.

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nel sito "Amministrazione

Trasparente – Atti Generali – Regolamenti”.